



Integrazione sociale e laicità (traendo spunto da due casi recenti)*

di

Adriana Ciancio*

Il mio intervento – come suggerisce l'intitolazione – scaturisce dall'esigenza di richiamare l'attenzione sul c.d. principio di laicità dello Stato, che è stato certamente già oggetto, e da lungo tempo, di ampia indagine e che, tuttavia, mi pare opportuno riprendere nel quadro di una riflessione, che investe i grandi temi dell'integrazione sociale, della cittadinanza e della democrazia. Invero, non vi è dubbio che nell'ambito di una società come quella italiana, che - principalmente a causa dell'intensissimo fenomeno immigratorio da cui è interessata ormai da parecchi anni - diviene sempre più multi-etnica e multiculturale, il problema dell'integrazione sociale risulti innervato dalla professione di una gamma assai variegata di culti religiosi, che vengono a confronto e, per certi versi, si giustappongono a quello, più tradizionale, di stampo cristiano, in particolare cattolico. Ciò ha condotto in più occasioni all'adozione di scelte e decisioni, che in diversi modi investono la sfera pubblica, variamente ispirate al richiamato assunto di laicità del nostro ordinamento, le quali si sono risolte nella pretesa soppressione e/o rimozione di ogni, sia pur vago, riferimento al fenomeno religioso da vari eventi, occasioni, sedi e situazioni non meramente privati.

In particolare, oggi lo spunto di tale rinnovato interesse giunge da due recenti fatti di cronaca, che vorrei brevemente richiamare.

* Il testo riproduce la Relazione svolta al Convegno "Integrazione, cittadinanza, democrazia: vecchie e nuove sfide dello Stato costituzionale" (Cassino, 12 febbraio 2018).

* Professore Ordinario di Diritto costituzionale presso il Dipartimento di Giurisprudenza di Catania.

In un caso si tratta della notizia divulgata dai media nell'imminenza dello scorso Natale, quando una maestra elementare del Friuli-Venezia-Giulia avrebbe fatto sostituire, nelle strofe di una canzoncina insegnata ai piccoli studenti per la ricorrenza dell'Avvento, la parola "Perù" all'altra "Gesù", con evidente snaturamento del significato religioso del componimento, oltre che di perdita di senso complessivo dell'iniziativa, motivando tale trovata con la necessità di rispettare la sensibilità religiosa dei bambini non cristiani.

Nell'altro caso, ad inizio del corrente anno, un giudice del T.A.R. dell'Emilia-Romagna avrebbe intimato ad una praticante avvocato di Modena, che indossava il velo islamico, di abbandonare l'udienza, dinanzi al persistente rifiuto di costei di scoprirsi il capo. E ciò, peraltro, secondo quanto riportato dall'interessata attraverso i *media*, non invocando formalmente il rispetto dell'art. 129 c.p.c., che ancora impone a coloro che intervengono o assistono alle udienze di presentarsi a capo scoperto (per quanto si tratti di disposizione ormai raramente applicata presso la giurisdizione civile), quanto, piuttosto, appellandosi ad un presunto "rispetto della nostra cultura ed alle nostre tradizioni" e nonostante non sussistessero nel caso in specie specifiche esigenze di tutela della sicurezza (con la connessa necessità di identificazione della persona), trattandosi di velo che lasciava scoperto il volto.

I due episodi, pertanto, appaiono sintomatici di una interpretazione, per così dire, "estrema" del principio di laicità, che però, già di primo acchito, non sembra possa trovare accoglimento nell'attuale ordinamento italiano. D'altra parte, poiché – come a tutti noto – ricorre quest'anno il settantesimo anniversario dell'entrata in vigore della Costituzione repubblicana mi pare a maggior ragione opportuno in questa sede riprendere la riflessione su uno dei suoi principi fondamentali, per quanto non testualmente espresso in nessuna disposizione del Testo.

2. Invero, è da considerare certamente minoritaria l'impostazione più rigorosa, che, dalla mancata menzione in Costituzione, giungeva persino a negare il carattere laico della Repubblica italiana (FINOCCHIARO 1997, 11 ss.; OLIVETTI 2000, 3977).

E, tuttavia, come dimostrano pure i casi qui ricordati e numerosi altri che pure potrebbero richiamarsi, al momento dell'applicazione pratica residua un esteso margine di incertezza interpretativa sull'esatta portata di quello che è comunque da considerare un principio supremo, per quanto "non scritto", del nostro ordinamento costituzionale, sulla scorta dell'opera ricostruttiva condotta dalla Corte costituzionale (ODDI 2004, 241 ss.) sin dalla sentenza n. 203 del 1989, nonostante una certa ambiguità desumibile in proposito dal Testo fondamentale (ELIA 2005, 1063 ss.).

Ciò è dovuto, anzitutto, alla portata polisemantica dello stesso termine "laicità", che nella sua prima e più intuitiva accezione è volto solo ad identificare un atteggiamento di equidistanza dell'ordinamento rispetto al fenomeno religioso ed alle sue possibili, molteplici manifestazioni.

In tal senso esso esprimerebbe soltanto una contrapposizione rispetto alla diversa impostazione di rapporti tra Stato e chiese, che connota ogni forma di Stato confessionale, in ossequio all'esigenza di garantire nella misura più estesa la libertà di religione e, ancora più a monte, quella di coscienza (RICCA 2006, 429). Per quanto nel mondo contemporaneo vi siano esempi di ordinamenti, in cui, a fronte di una stretta compenetrazione tra istituzioni pubbliche ed istituzioni religiose (come nel Regno Unito, dove il Sovrano è ad un tempo Capo dello Stato e Capo della Chiesa anglicana), è comunque radicata la tolleranza in materia religiosa e trova ampio riconoscimento la connessa libertà.

Invero, tra molti, anche Augusto Barbera, in un denso saggio di una decina di anni fa, richiamava le diverse accezioni con cui la laicità dello Stato può essere intesa (e accolta) nei diversi ordinamenti costituzionali (BARBERA 2007). In quella ricostruzione emergeva netta la distanza tra una laicità attiva, militante, forse potrebbe dirsi anche "cattiva" e, pertanto, ancora traducibile con il nome di "laicismo" ovvero di "laicità protetta" – come preferisce definirla l'illustre Autore – ed altri modelli di ordinamenti non confessionali, che il Maestro accomuna come forme differenti di laicità (comunque) "aperta".

La prima, notoriamente, è quella che connota anche oggi – ai sensi, da ultimo, dell'art. 1 della Costituzione cd. "gollista" del 1958 – la Repubblica francese, in quanto ordinamento erede della tradizione razionalista, illuminista e giacobina, che, nello sforzo di costruzione dell'identità nazionale del *citoyen* e della connessa enucleazione di una concezione universale della cittadinanza, necessitava, in un certo senso, di "ripulire" l'individuo da ogni forma di "contaminazione" dovuta a convinzioni morali, ideologiche, culturali di qualunque genere, così da favorire tradizionalmente un'interpretazione del principio in questione nei termini di una aperta ostilità a qualsiasi forma di "presenza" delle confessioni religiose nello spazio pubblico (PASTORE 2012, 93 ss.).

A parte l'ormai più che secolare legge sulla separazione tra Stato e Chiese, ne è sintomo la famosa "legge sulla laicità" del 2004 e il divieto da essa introdotto di ostentare simboli religiosi nei luoghi pubblici. Una versione del principio talmente oltranzista da aver indotto l'Autorità indipendente creata in quell'ordinamento per vigilare contro ogni forma di discriminazione nell'accesso al lavoro, all'educazione, all'abitazione o a un servizio pubblico (*Haute Autorité de lutte contre les Discriminations et pour l'égalité*) ad intervenire con provvedimenti volti a tutelare (anche) la libertà di religione, sull'assunto che essa è un diritto fondamentale, che può essere limitato solo in casi strettamente necessari, così da giungere essa persino a dichiarare l'illegittimità di tutta una serie di restrizioni imposte all'esercizio di tale libertà nell'accesso ai servizi pubblici, in quanto ritenute eccessive e/o irragionevoli rispetto all'esigenza di garantire altri valori o interessi costituzionalmente rilevanti, quale, in primo luogo, la sicurezza (CAVROIS 2011, 89 ss.). Per quanto, in anni più vicini, nel clima di generale diffidenza provocato dalla diffusione del terrorismo internazionale di (dichiarata) matrice islamica, la medesima istanza di tutela dell'interesse collettivo alla sicurezza pubblica abbia costituito il presupposto per l'adozione di provvedimenti amministrativi limitativi del diritto di utilizzare (e ostentare) segni distintivi di convinzioni religiose, come nel caso del divieto imposto dal sindaco di Cannes di indossare il cd. *Burkini* in

spiaggia, poi ritenuto legittimo dal giudice di Nizza sulla base della più recente legislazione di emergenza approvata in quel Paese (DE MINICO, 2016, 259 ss.).

Un'opzione ideologica del tutto opposta è, invece, quella che considera il fenomeno religioso non ostativo, bensì, al contrario, integrativo dell'identità nazionale, quale si evince dalle Costituzioni irlandese e greca, accomunate da un esplicito richiamo alla Trinità, che si riversa nella considerazione speciale riservata, rispettivamente, alla Chiesa cattolica e a quella ortodossa (definita "religione prevalente" dall'art. 3 della Carta ellenica, cfr. PAPASTATHIS 1996, 77 ss.), da cui conseguono divieti. Tra essi, nell'ordinamento irlandese, è notorio quello tradizionale dell'aborto (anche terapeutico), per quanto, ormai, in via di superamento in conseguenza di un referendum per l'abolizione dell'VIII emendamento della Costituzione, che sancisce "il diritto alla vita del nascituro", equiparandolo al diritto alla vita della madre; mentre, nel caso della Grecia, può ricordarsi la proibizione dell'attività di proselitismo, considerata reato, peraltro, non solo quando riguarda confessioni diverse da quella ortodossa, ma in generale in relazione a qualsiasi credo religioso, sul presupposto che la propaganda attiva di fede sia idonea a limitare illecitamente la libertà di coscienza degli individui (MARINOS 1999, 51 ss.).

Ebbene – a parte gli esempi, testé citati, di ordinamenti, che, pur riconoscendo la libertà religiosa, è possibile definire, quantomeno, "paraconfessionali" – in questa sede è appena il caso di rammentare che, a fronte della richiamata "*Laïcité de combat*" inverteasi nell'ordinamento d'Oltralpe (e, su sua influenza, anche in quello belga), il costituzionalismo liberaldemocratico moderno ha ispirato anche altri modelli di laicità, che pur nella loro estrema varietà, sono comunque accomunati dall'intento di assicurare uguale libertà a tutte le religioni dinanzi allo Stato. Una laicità, che, con diverse declinazioni, non implica preclusione dello spazio pubblico alla manifestazione della libertà di religione, ma al contrario – direbbe ancora Barbera – lo "apre" ai valori religiosi in nome della libertà e del pluralismo, senza che ciò implichi la sovrapposizione (e/o la "confusione") tra Stato e religione. La circostanza, piuttosto, impedisce di privilegiare l'una o l'altra religione e la

corrispondente confessione, ma non osta all'attribuzione di rilievo pubblico ai sentimenti religiosi.

In altri termini, e per semplificare, la laicità in quest'ultima accezione andrebbe intesa quale neutralità dell'ordinamento rispetto alle convinzioni religiose degli individui e a qualsiasi apparato ecclesiastico (RANDAZZO 1998, 1864), che è, apertamente, altra cosa rispetto all'ostilità verso ogni forma di manifestazione pubblica del credo di ciascuno.

3. Gli esempi di tale diversa accezione, in versione pluralistica e liberale, del principio di laicità dello Stato sono molteplici e si connotano di diverse sfumature, rinvenendo matrice comune nell'imparzialità dello Stato verso le diverse confessioni religiose, ciò che, tuttavia, non si identifica, né si risolve nel confinare la religione nell'ambito esclusivo della soggettività privata. Guardando più nello specifico all'esperienza italiana, allora, l'invocata esigenza di garanzia della laicità non potrebbe entrare in contraddizione con la fondamentale ispirazione pluralistica, che permea e connota l'intero assetto costituzionale, (BALDASSARRE-MEZZANOTTE 1986, 66SS.), pena l'assoluta irrazionalità dell'ordinamento, oltretutto proprio nei suoi principi di struttura.

In questo senso non è superfluo richiamare la stessa giurisprudenza costituzionale, giacché – come ricordato - ad essa si deve l'individuazione della laicità come "principio supremo", che integra "uno dei profili della forma di Stato delineata nella Carta costituzionale della Repubblica", allorquando, nella citata sentenza del 1989, a proposito dell'insegnamento della religione cattolica nella scuola pubblica, la Consulta ha affermato con chiarezza che il principio di laicità (che essa ricava dagli articoli 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione) implica "garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale", nonché il riconoscimento del "valore formativo della cultura religiosa" riferito, peraltro, non ad una specifica religione, ma "al pluralismo religioso della società civile". Per quanto nella medesima decisione il Giudice delle leggi esprimesse il riconoscimento del cattolicesimo come parte del "patrimonio storico

del popolo italiano”, arrivando, pertanto, a concludere che entrambi i principi (valore della cultura religiosa e cattolicesimo come connotante il patrimonio storico del popolo italiano) “concorrono a descrivere l’attitudine laica dello Stato-comunità, che risponde non a postulati ideologizzati ed astratti (...), ma si pone a servizio di concrete istanze della coscienza civile e religiosa dei cittadini”.

Laicità, dunque, se ancora vi fosse bisogno di sottolinearlo, come declinazione del pluralismo in materia religiosa, che è, però, cosa diversa dal – sia consentita l’espressione – “negazionismo” religioso, ossia dal rifiuto per qualsiasi forma di manifestazione di fede individuale o di credo collettivo che non si esaurisca nella dimensione privata. Al contrario la Corte appare aderire ad una “concezione aperta della laicità, che non muove dallo storico pregiudizio verso le religioni e le chiese (...) ma le integra pienamente nel tessuto sociale e giuridico come fattori di promozione della persona e dello sviluppo sociale” (CAVANA 2004, 12).

4. Ve ne è abbastanza per (tentare di) esprimere una valutazione sui due episodi richiamati in apertura, che appaiono ispirati, pertanto, ad una visione del principio qui in discussione lontana da quei primi, ma fondamentali, pronunciamenti della Corte costituzionale. In entrambi i casi, invero, risulta sconosciuto il citato valore della cultura religiosa in quanto tale, nonché, nel primo episodio, specificamente anche quello del cattolicesimo come principio inerente al patrimonio storico del popolo italiano. Nel secondo, invece, il riferimento proprio a quest’ultimo patrimonio viene addotto a presupposto legittimante la compressione dello stesso pluralismo religioso, in sé e per sé considerato, senza, peraltro, nemmeno invocare l’esito di un possibile bilanciamento con altri supposti principi e diritti fondamentali.

Una posizione, peraltro, quella del Giudice delle leggi, nel cui solco si è collocata anche la giurisprudenza amministrativa, in particolare nel caso, che ha maggiormente sollecitato la pubblica opinione italiana e che riguarda, come noto, la questione dell’affissione del Crocifisso nelle aule scolastiche e, più in generale, nei luoghi pubblici. Invero, per richiamare sinteticamente vicende note, è appena il

caso di ricordare come – a seguito del ricorso presentato dalla madre non credente di origine scandinava, che insisteva per la rimozione di tale simbolo cattolico dalla scuola frequentata dai figli minori – dopo un’iniziale declaratoria di inammissibilità della Consulta (ord. n. 389/2004) dovuta alla natura regolamentare della normativa in materia, intervenisse in prima battuta il TAR del Veneto, concludendo nel merito che i simboli cattolici hanno qualità integrative del patrimonio culturale nazionale e che la laicità, nella sua corretta accezione, non è in sé e per sé contraddetta, ma anzi confermata dalla loro esposizione nelle aule (sent. n. 1110/2005). Affermazione poi ribadita in sede di gravame dal Consiglio di Stato (sent. n. 556/2006), con alcune importanti precisazioni, in particolare – per quanto rileva in questa sede – allorché, nel riprendere la giurisprudenza costituzionale in materia, il giudice amministrativo rilevava che dalle norme costituzionali italiane richiamate dalla Corte per delineare la laicità propria dello Stato si evincerebbe “un atteggiamento di favore nei confronti del fenomeno religioso e delle confessioni che lo propugnano, avendo la Costituzione posto rilevanti limiti alla libera esplicazione della attività legislativa (...) in materia di rapporti con le confessioni religiose; attività che potrà praticarsi ordinariamente soltanto in forma concordata sia con la religione di maggioranza sia con le altre confessioni religiose”. Pertanto, ne deriverebbe che “la laicità, benché presupponga e richieda ovunque la distinzione fra la dimensione temporale e la dimensione spirituale e fra gli ordini e le società cui tali dimensioni sono proprie, non si realizza in termini costanti nel tempo e uniformi nei diversi Paesi, ma, pur all’interno di una medesima «civiltà» è *relativa* alla specifica organizzazione istituzionale di ciascuno Stato e, quindi, essenzialmente *storica*, legata com’è al divenire di quella organizzazione”.

Da qui il richiamo al valore simbolico del Crocifisso e al diverso significato che esso assume in relazione al luogo in cui è esposto, potendo esprimere – a parere del giudice amministrativo – anche al di fuori dei luoghi specificamente dedicati al culto un senso non discriminatorio con riferimento ai non credenti e ai credenti non cristiani, nella misura in cui esso concorre a rappresentare e richiamare in una forma sintetica, immediatamente percepibile, l’insieme dei valori

costituzionalmente rilevanti, che permeano ed informano la società italiana, integrando, nel caso delle aule scolastiche, uno strumento educativo dei giovani alla conoscenza ed al rispetto di tali valori. In tal senso “il crocifisso potrà svolgere, anche in un orizzonte «laico», diverso da quello religioso che gli è proprio, una funzione simbolica altamente educativa, a prescindere dalla religione professata dagli alunni”. Pertanto in sede giurisdizionale non potrebbe trovare accoglimento la richiesta che lo Stato e i suoi organi educativi si astengano dal ricorrere agli strumenti pedagogici ritenuti più efficaci per esprimere i valori su cui l’ordinamento si fonda e che lo connotano, quali quelli racchiusi ed espressi dalla Carta costituzionale, quando il ricorso a tali strumenti non solo non leda alcuno dei principi custoditi dalla medesima Costituzione o altre norme dell’ordinamento giuridico, ma miri ad affermarli in un modo che sottolinea il loro significato.

A margine, poi, può brevemente ricordarsi che la vicenda era altresì approdata alla Corte Edu, che, dopo un’iniziale condanna del Governo italiano (sent. del 3 novembre 2009), ha mutato giurisprudenza, quando, con decisione della *Grand Chambre*, ha in fine liquidato la questione considerando la materia rimessa al margine di apprezzamento spettante agli Stati (sent del 18 marzo 2011). Ciò equivale a riconoscere che la portata del principio di laicità, con tutte le conseguenze che ne derivano (anche) in termini di non discriminazione, non è determinabile in astratto secondo una nozione generale (MORRONE – RONCHI 2018, 135), valida per tutti gli ordinamenti, ma va ricostruita alla luce dei connotati essenziali di ciascuno di essi e al contesto storico- istituzionale in cui si iscrive (TEGA 2018, 52).

5. Con il sostegno delle richiamate citazioni giurisprudenziali, ve ne è abbastanza per arrivare a talune, sia pur sintetiche, conclusioni. Invero, se come pure affermato dalla giurisprudenza, costituzionale prima e amministrativa dopo, la laicità dello Stato italiano è da intendere come estrinsecazione del pluralismo religioso, la via maestra per assicurare la più ampia garanzia di tale principio non sembra risiedere nella soppressione di tutte le manifestazioni della coscienza religiosa dalla sfera

pubblica, quanto piuttosto nella loro paritaria tutela, al di là delle differenze di credo. Il che, per tornare al caso del Crocifisso (o anche a quello del velo islamico, quando il suo uso non compromette l'esigenza di sicurezza) si risolverebbe non nell'eliminazione di tutti i simboli religiosi, ma semmai nella possibilità di esposizione di tutti quelli per i quali si faccia richiesta. Del resto, se fosse stata questa l'interpretazione seguita nella prima occasione in cui si è posto il problema dell'affissione del Crocifisso nelle scuole, forse nemmeno si sarebbe aperto il primo caso giudiziario che ha riguardato il tema, anteriore a quello poc'anzi richiamato, dovuto all'azione di un padre di fede islamica ricorso al giudice ordinario per tutelare la propria libertà religiosa e il diritto di educare i figli secondo la propria fede, invocando la rimozione del simbolo cristiano. Ciò a cui, forse, non è stata prestata anche dai *media* la dovuta attenzione è che l'iniziativa giudiziaria interveniva solo a seguito della decisione delle autorità scolastiche di non consentire l'affissione di un quadretto contenente alcuni versetti del Corano sulle pareti della scuola frequentata dai giovani in questione.

La vicenda, poi conclusasi con una declaratoria di difetto di giurisdizione del Tribunale dell'Aquila (ord. 19 novembre 2003), invero, è anch'essa sintomatica, al pari di quelle richiamate in premessa, di una discutibile interpretazione del principio oggi in esame, che allora andrebbe riconsiderato alla luce dell'ovvia constatazione che il compito dello Stato democratico-pluralistico non è di soppressione di tutte le opinioni che possono animare il dibattito pubblico, quanto di creare e mantenere le condizioni per un sereno confronto fra di esse (CIANCIO 2012, 1 ss.) L'ordinamento giuridico pluralista, invero, può soltanto prefissarsi di allentare le tensioni fra le diverse concezioni, senza però reprimerle in linea di principio, semmai proponendosi di incentivarne le espressioni che si traducono in forme esteriori reciprocamente compatibili, "al fine di realizzarne un'ipotesi di convivenza in un medesimo assetto socio-politico ed istituzionale" (PRISCO 2007, 3337).

Né si può dire che tale ricostruzione sacrifichi il diritto dei non credenti, poiché una cosa è l'intangibilità della libertà di religione – da riconoscere nella misura più

ampia con riferimento al modo con cui ciascuno si pone rispetto al trascendente, e, pertanto ed ovviamente, anche nella forma negativa di non credere – altro è il principio di laicità, che da essa pure si desume, in combinato, però, con le altre affermazioni di garanzia che il Testo costituzionale contiene e in coerenza, come già detto, con l'impianto pluralista complessivo della nostra Costituzione. E, d'altra parte, la stessa libertà religiosa, qualificata all'art. 19 come diritto di ciascuno di professare la propria fede, bene dovrà tutelare il diritto degli atei di "non professarne" alcuna, senza con ciò potersi ritenere tale ultima garanzia estesa al punto di impedire ad altri di manifestare il proprio credo, al limite attraverso l'ostensione dei simboli della fede, sia pur nei limiti (noti) del rispetto dovuto al buon costume in occasione della celebrazione dei riti (PERRONE 2015, 285 ss.).

Ma qui si rischia di andare lontano. Piuttosto, per tornare più da vicino al tema dell'incontro odierno, sembra di poter concludere che, se è vero che l'integrazione sociale presuppone l'ossequio ai principi fondamentali dell'ordinamento dato, tanto come effetto dell'adesione spontanea ad essi, per coloro che vi si riconoscono, quanto, per tutti gli altri, come conseguenza della loro portata normativa (BALDINI 2017), occorrerebbe allora prestare alla lettura qui richiamata maggiore attenzione nel momento in cui anche quello di laicità rappresenta, in quanto principio supremo dell'ordinamento costituzionale, un canale primario di integrazione nell'odierna società multietnica e multiculturale, senza che, nei diversi contesti della vita sociale in cui esso può venire in considerazione, ciascuno debba rinunciare alla manifestazione più intima della propria personalità qual'è quella che involge l'espressione della propria coscienza in materia religiosa.

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE

BALDASSARRE A. – MEZZANOTTE C. (1986), *Introduzione alla Costituzione*, Roma/Bari-Laterza.

BALDINI V. (2017), *Tutela dei diritti fondamentali e limiti all'integrazione sociale nello Stato multiculturale*, in *dirittifondamentali.it*.

BARBERA A. (2007), *Il cammino della laicità*, in *Forum di Quaderni costituzionali*.

CAVANA P. (2004), *La questione del crocifisso in Italia*, in *www.olir.it*

CAVROIS M. L. (2011), *Le traitement des discriminations religieuses en France par la HALDE*, in *Analyse comparée des discriminations religieuses en Europe*, a cura di E.L. Abdelgawad T. Rambaud, Paris.

CIANCIO A. (2012), *Principio pluralista e ordinamento democratico: le nuove "sfide". Premesse per una ricerca*, in *Il pluralismo alla prova dei nuovi mezzi di comunicazione*, a cura di A. Ciancio, Giappichelli-Torino.

DE MINICO G. (2016), *Costituzione, emergenza e terrorismo*, Napoli-Jovene.

ELIA L. (2005), *A proposito del principio di laicità dello Stato e delle difficoltà di applicarlo*, in *Studi in onore di Giorgio Berti, II*, Napoli-Jovene.

FINOCCHIARO F. (1997), *La Repubblica italiana non è uno Stato laico*, in *Dir. Eccl.*

MARINOS A.N. (1999), *Il concetto di proselitismo religioso secondo la Costituzione greca*, in *Coscienza e libertà*, n.3.

MORRONE A. – P. RONCHI (2018), *Libertà religiosa e simboli: è legittima l'esposizione del crocifisso negli spazi pubblici?*, in A. MORRONE, *Il diritto costituzionale nella giurisprudenza*, Padova-Cedam, VII ed.

ODDI A. (2004), *Il principio di "laicità" nella giurisprudenza costituzionale*, in *La laicità crocifissa? Il nodo costituzionale dei simboli religiosi nei luoghi pubblici*, a cura di R. Bin-G. Brunelli-A. Pugiotto-P. Veronesi, Torino-Giappichelli.

OLIVETTI M. (2000), *Incostituzionalità del vilipendio della religione dello Stato, uguaglianza senza distinzioni di religioni e laicità dello Stato*, in *Giur. Cost.*

PAPASTATHIS C.K. (1996), *Stato e Chiesa in Grecia*, in *Stato e Chiese nell'Unione europea*, a cura di G. Robbers, Milano- Giuffrè.

PASTORE F. (2012), *Pluralismo religioso e laicità dello Stato nel "multilevel constitutionalism"*, Padova-Cedam.

PERRONE R. (2015), *"Buon costume" e valori costituzionali condivisi*, Napoli-Editoriale Scientifica.

PRISCO S. (2007), *Laicità*, in *Dizionario di diritto pubblico*, a cura di S. Cassese, Milano-Giuffrè, vol. IV.

RANDAZZO B. (1998), *La Corte "apre" al giudizio di uguaglianza tra confessioni religiose?*, in *Giur. Cost.*

RICCA M. (2006), *Art. 19*, in *Commentario alla Costituzione*, a cura di R. Bifulco- A. Celotto – M. Olivetti, Torino-UTET, vol. I.

TEGA D. (2018), *Il principio di laicità: l'ora di religione nelle scuole pubbliche*, in A. MORRONE, *Il diritto costituzionale nella giurisprudenza*, Padova-Cedam, VII ed.

dirittifondamentali.it